



COMUNE DI PORTOFINO
Città metropolitana di Genova

P.zza Libertà, 13/B - 16034 Portofino (GE)
 tel. 0185/2677.25 - fax 0185/269646
 e-mail gandini@comune.portofino.genova.it

Comune di Portofino	
Prot. n. 011269	02-12-2020

CAPITOLATO DI APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
 SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI
 MAR.2021-FEB.2022 (MESI DODICI)
 APPALTO VERDE**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- Il presente appalto ha per oggetto il servizio di spazzamento delle strade e piazze comunali, per mesi 12 e per i seguenti importi:
 Importo a ribasso: 112.116,47 €
 Importo sicurezza: 1.270,00 € (non ribassabile)
 Importo appalto: 113.386,47 €
 Suddivisione in lotti: Lotto unico.
 Categoria merceologica: "Servizi di pulizia e spazzamento delle strade" CPV 90610000-6
 Luogo di esecuzione: Comune di Portofino
- Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione (salvo casi di forza maggiore quali calamità atmosferiche) potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione e/o abbandono del servizio per i suddetti casi di forza maggiore, la Ditta appaltatrice è tenuta a prendere preventivamente contatto con l'Ufficio Tecnico per eventuali chiarimenti ed accordi. In ogni caso di sospensione ingiustificata o abbandono del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi alla Ditta appaltatrice per l'esecuzione di ufficio del medesimo, con spese a carico della ditta medesima, oltre all'applicazione della penalità prevista dall' art. 14 - penalità.
- Viene indicato l'ammontare dell'incidenza manodopera in Euro 87.601,61 sia per il calcolo dell'anomalia delle offerte, sia per l'indicazione che trattasi di contratto ad *alta intensità di manodopera*, ai sensi dell'art. 95 c.3 lett. a) ed art. 50 c.1 del D.LgVo 50/2016 smi. Il calcolo è stato determinato nel documento riservato "calcolo del costo della manodopera" del 18/11/2020, sulla base del **CCNL delle Cooperative del Settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo**, del Settembre 2020, essendo questo il contratto uscente. Il contratto citato, deve essere considerato quale parametro contrattuale e retributivo per garantire agli operatori uscenti e da riassumere, il livello di inquadramento e della RAL (retribuzione annua lorda) maturato.
- La Ditta appaltatrice, si obbliga ad eseguire, avvalendosi della propria organizzazione di personale, mezzi e materiali, alle condizioni generali e particolari indicate nei successivi articoli, il servizio di spazzamento delle strade e piazze del Comune di Portofino, con orari da concordare con l'Amministrazione e comunque modificabili nel corso dell'appalto a seconda delle esigenze della stessa.
- Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte, garantendo:
 - la salvaguardia dell'ambiente
 - il rispetto puntuale delle vigenti norme in materia di sicurezza per gli utenti e per gli operatori presenti

- l'osservanza delle norme di igiene vigenti in materia e delle norme contenute nel presente capitolato.
- 6. Lo spazzamento consiste nella rimozione dei rifiuti presenti sulle strade e piazze pubbliche ed in particolare quanto indicato nei successivi articoli
- 7. Il **sopralluogo è obbligatorio**, pena l'esclusione dalla gara. A tal fine, non verrà rilasciato alcun documento dall'Amministrazione aggiudicatrice ma l'offerente dovrà recarsi sul posto, perlustrare i luoghi, venire a conoscenza delle problematiche locali (in particolare accessibilità), per poter poi produrre adeguata dichiarazione. Conseguentemente, nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, nonché alla natura ed alle caratteristiche delle aree ove eseguire il servizio.
- 8. Il tipo di servizio è di natura ordinaria e ripetitiva e le modalità di svolgimento sono indicate al successivo articolo.
- 9. L'Amministrazione Comunale si riserva per motivi straordinari di far effettuare nel corso dell'appalto interventi diversi da quelli elencati nel presente documento e nel progetto tecnico, senza variazione economico contrattuale, in alternativa agli stessi ma comunque compatibili al servizio affidato. Tali interventi verranno effettuati con la possibilità di tralasciare o ridurre il servizio su altre zone di intervento come verrà concordato con l'Amministrazione.
- 10. L'Amministrazione Comunale si riserva per le casistiche elencate nell'art. 106 del DLgVo 50/2016 di far effettuare nel corso dell'appalto interventi aggiuntivi sempre nell'ambito dell'oggetto dell'appalto fino ai limiti del quinto contrattuale, quest'ultimo ai sensi del comma 16 del medesimo articolo.
- 11. non è previsto il rinnovo contrattuale.
- 12. La ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente e con la massima cura il servizio, con le modalità indicate nel presente capitolato e nel progetto tecnico presentato.
- 13. Dovranno essere rispettati i **CAM** (Criteri Ambientali Minimi) **di base** per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani»...” applicabili ai *Servizi di pulizia e spazzamento delle strade*, di cui al Decreto 13 febbraio 2014 del *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* e suoi eventuali aggiornamenti.
- 14. Integra il presente capitolato i Criteri Ambientali Minimi **premianti** offerti dall'Operatore Economico nella propria offerta tecnica (rif. punto 3.2 secondo capoverso del Piano allegato al DM 13 feb. 2014).

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE

Il servizio di spazzamento e pulizia delle strade dovrà essere effettuato con personale a terra mediante utilizzo di scope di saggina senza l'ausilio di macchine operatrici se non per l'utilizzo di soffiatori elettrici (sono esclusi quelli con motore a scoppio) da utilizzarsi comunque al di fuori della zona commerciale compresa nel centro urbano. È possibile l'utilizzo di macchine operatrici solo in caso non vengano mutate le condizioni economiche e contrattuali e qualora si dimostri che le stesse non siano lesive delle strade e piazze. Tale iniziativa dovrà comunque essere preceduta da richiesta scritta all'Amministrazione che dovrà rilasciare formale autorizzazione.

Il servizio comprende i seguenti.....

- Interventi di carattere continuativo e ripetitivo:

- spazzamento, raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento strade
- vuotatura e pulizia di tutti i cestini dei rifiuti ovunque ubicati, sostituzione del sacco, sistemazione nei sacchi e deposito presso i cassonetti utilizzando il criterio della raccolta differenziata. La vuotatura dei cestini e sostituzione del sacco nelle macrozone 1 e 2 la mattina non è oggetto di questo appalto (va effettuato dal personale del Comune di Portofino addetto al servizio di raccolta rifiuti). La vuotatura dei cestini e sostituzione del sacco nelle macrozone

1 e 2 (pomeriggio), nella macrozona 3 (mattina e pomeriggio) e nella cornice (mattino) va effettuato dalle unità in servizio allo spazzamento. Dall'inizio (APRILE) alla fine (SETTEMBRE) della stagione turistica, l'ultima vuotatura dei cestini dei rifiuti (cd. "sabaudi") nel centro, dovrà avvenire a seguito della partenza dell'ultimo traghetto.

- spazzamento e raccolta deiezioni animali
- spazzamento e raccolta foglie e fogliame
- fornitura sacchetti di raccolta differenziata ed indifferenziata

- **Interventi periodici*:**

- copertura del servizio mattutino domenicale (in turnazione settimanale)
- lavaggio esterno di campane di raccolta vetro con detersivi, secchio e spugna o idropulitrice
- lavaggio esterno di cestini con detersivi, secchio e spugna o idropulitrice
- rimozione erbe infestanti bordo strada

- **Interventi all'occorrenza**:**

- Pulizia tombini e caditoie acque bianche da terra e fogliame. Si indicano i luoghi: Via del Fondaco, Via Roma, Salita San Giorgio, Via alla Penisola, Vicoli del centro, Salita alla Chiesa, Via Duca degli Abruzzi sino civ.38, Viale Odero, Via Strada Vecchia, Pedonale per Paraggi
- Rimozione e sistemazione in loco terra da Pedonale per Paraggi (specialmente dopo le piogge od il passaggio di ungulati)
- Accumulo e carico su mezzo delle biomasse spiaggiate su Molo Umberto 1° (periodo Ottobre-Dicembre), previa separazione dagli altri rifiuti (RSU e differenziata).

Tutti gli interventi descritti debbono essere effettuati dal personale in servizio, senza aumento del monte ore, con la possibilità – solo per gli interventi periodici* e quelli all'occorrenza** - di tralasciare o ridurre il servizio su altre zone di intervento come verrà concordato con l'Amministrazione.

Viene richiesta la presenza di un capo operaio avente almeno 4° livello (o B1) per tutta la durata dell'appalto.

Il servizio la mattina dovrà essere svolto con idoneo personale in servizio su 6 giorni lavorativi, coprendo in turnazione l'intero arco settimanale, compresa la domenica. **Vedi maggiori specifiche su "ALLEGATO A – PROGETTO TECNICO 2021"**

Il servizio il pomeriggio dovrà essere svolto da Aprile ad Ottobre con idoneo personale in servizio su 7 giorni lavorativi. Vedi maggiori specifiche su "PROGETTO TECNICO 2021".

Non è obbligatoria la sostituzione del personale assente a vario titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, assemblee e permessi sindacali, diritto allo studio, malattia-infortunio, maternità, formazione, permessi ex DLgVo 81/08, ecc.). Tali assenze non dovranno però influire sulla qualità del servizio, pena l'applicazione delle sanzioni previste, sino all'ipotesi di risoluzione del contratto.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le periodicità secondo la Tabella 2 del "PROGETTO TECNICO 2021".

2.2 LAVAGGIO A TERRA DEL CENTRO CITTADINO

Si prevede all'occorrenza il lavaggio a terra del centro cittadino con detersivi igienizzanti non aventi impatto ambientale con personale già in servizio per lo spazzamento delle strade. Per centro cittadino si intendono le seguenti vie e piazze: piazza Libertà, Via Roma, Vico Dritto, Vico Traverso, Vico Nuovo, Vico Canonica, Piazza Martiri dell'Olivetta, Molo Umberto 1°, Calata Marconi, Aree conferimento rifiuti in Piazza Libertà e su Molo Umberto 1° Galleria da Chiesa Divo Martino e Via del Fondaco.

2.3 LAVAGGIO DEI CONTENITORI

Si prevede all'occorrenza il lavaggio di cassonetti e cestini raccolta differenziata con personale già in servizio per lo spazzamento delle strade.

Per i **cassonetti** di raccolta vetro, il servizio dovrà essere effettuato con le unità in servizio come segue: lavaggio e pulizia con detersivi igienizzanti, secchio e spugna.

Per i **cestini**, il servizio dovrà essere effettuato con le unità in servizio come segue: svuotamento mattutino e pomeridiano dei sacchetti raccolta differenziata e **posizionamento di nuovo sacchetto** nell'apposito alloggio. Gli stessi cestini dovranno all'occorrenza essere lavati con spugna e detersivi igienizzanti. Dall'inizio alla fine della stagione turistica, l'ultimo svuotamento dei cestini (cd. "sabaudi") dovrà avvenire a seguito della partenza dell'ultimo traghetto.

ART. 3 - NORME GENERALI PER TUTTI I SERVIZI

1. Restano a carico della ditta appaltatrice e sono comprese nelle spese generali:

- l'acquisto scope, detersivi, stracci, ramazze, sacchetti rifiuti per raccolta differenziata e non, ed ogni altro accessorio necessario per l'espletamento del servizio
- l'accantonamento in locali idonei dello stesso materiale, diviso ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il materiale ad uso della ditta dovrà essere segregato e conservato in conformità alle direttive del D.L. 25/2002. La scelta dei detergenti e dei disinfettanti dovrà essere tale da garantire l'assenza di rischi per i cittadini e l'ambiente.
- Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale, vestiario, armadietti e quant'altro per contenere i capi di abbigliamento. Tutto ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- Eventuali macchine ed attrezzature
- Reperire locali idonei ed arredati da adibire a ricovero materiali, macchine, attrezzature, spogliatoi e docce, dando atto che nel presente appalto non è compresa la messa a disposizione degli stessi da parte dell'Ente appaltante, *se non piccoli spazi da adibire al ricovero giornaliero del materiale necessario all'espletamento del servizio.*
- Posteggio dei mezzi (macchine, furgoni, etc..)

2. Per i detersivi ed i disinfettanti dovranno essere rispettate le norme dettate dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dal D.L. 25/2002. Tutte le spese relative l'utilizzo di sostanze chimiche (valutazioni del rischio, spese mediche per il personale, utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale, affitti di locali per lo stoccaggio, smaltimento dei rifiuti, analisi ambientali), saranno a carico della ditta appaltatrice.

3. Per le macchine e gli attrezzi dovranno essere conformi alle norme CE e dovranno essere rispettate le norme dettate dal D.Lgs. 81/08 s.m.i relative la formazione del personale e dal D.L. 277/91 relativamente la sorveglianza sanitaria del personale; La manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, la compilazione dei registri di manutenzione e controllo rimangono a carico della ditta.

4. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia.

5. Tutte le macchine per la pulizia impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nella U.E.

ART. 4 - PULIZIE

4.1 - PULIZIE DI TIPO ORDINARIO

Sono interventi di carattere continuativo e ripetitivo, per tutte le strade e piazze comunali:

- spazzamento, raccolta e smaltimento rifiuti da spazzamento strade
- vuotatura e pulizia di tutti i cestini dei rifiuti ovunque ubicati, sostituzione del sacco, sistemazione nei sacchi e deposito presso i cassonetti utilizzando il criterio della raccolta differenziata. Nel centro cittadino, su Molo e Calata, dall'inizio alla fine della stagione turistica, l'ultima vuotatura dei cestini dei rifiuti (cd. "sabaudi") dovrà avvenire a seguito della partenza dell'ultimo traghetto.
- spazzamento e raccolta deiezioni animali
- spazzamento e raccolta foglie e fogliame

Il personale dovrà anche provvedere a segnalare agli uffici preposti (Settore Tecnico e/o Settore Polizia Locale) su situazioni particolari notate nel corso del normale giro di servizio, quali:

- abbandono rifiuti domestici e rifiuti differenziati in violazione delle norme sulla raccolta differenziata,
- abbandono rifiuti speciali o pericolosi

Tali interventi sono da svolgersi secondo la cadenza e le modalità indicate nel “PROGETTO TECNICO 2021”

4.2 - PULIZIE PERIODICHE

Sono i seguenti interventi di risanamento da svolgersi all'occorrenza:

1. lavaggio esterno di cassonetti con detersivi, secchio e spugna
2. lavaggio esterno di cestini con detersivi, secchio e spugna
3. lavaggio a terra del centro cittadino con detersivi igienizzanti privi di impatto ambientale
4. rimozione erbe infestanti bordo strada
5. pulizia cunette e griglie di raccolta acque bianche da accumuli di terra ed altri materiali

Tali interventi sono da svolgersi nell'orario di lavoro da parte del personale in servizio per lo spazzamento di cui al precedente paragrafo 4.1 – pulizia di tipo ordinario.

ART. 5 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia strade dovrà svolgersi nei seguenti luoghi:

Via del Fondaco, P.zza Libertà, Via Roma, Vico Canonica, Vico Nuovo, Vico Dritto, Vico Traverso, Salita alla chiesa di San Martino, P.zza Martiri dell'Olivetta e portici, Calata Marconi e scala a salire in Via Duca degli Abruzzi, Molo Umberto I, Salita San Giorgio, Scalinata San Giorgio, Piazzale antistante la chiesa di San Giorgio e Piazza Caduti di Nassiriya, Via alla Penisola e Piazzale Don Luigi Giussani (Faro), Via San Sebastiano (**primo tratto** da SP227 sino a via S.Sebastiano civ. 3 e **secondo tratto** da via S.Sebastiano civ. 3 sino Villa Rosa), Via Duca degli Abruzzi sino alla fine delle case (civ.38), Via Strada Vecchia e scalinate a scendere su SP227, Pedonale da Paraggi sino al Piccolo Hotel compresa strada primo tratto di Viale Baratta, Viale Odero, piazzale comune case comunali asilo Via San Sebastiano, 3 (davanti e dietro)

ART. 6 - RESPONSABILE OPERATIVO - VERIFICHE E CONTROLLI

E' fatto obbligo all'impresa di nominare un Responsabile Operativo avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio (tipo livello C3 con indennità).

Il Responsabile Operativo avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio di pulizia, altra prestazione prevista dal presente capitolato speciale d'appalto. Dovrà essere sempre reperibile dalla stazione appaltante nelle fasce orarie di espletamento del servizio (compresi gli interventi di facchinaggio, gli interventi di pulizia straordinaria e gli interventi speciali) e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Nel caso in cui sorgessero contestazioni il Responsabile Operativo dovrà recarsi sul cantiere entro i tempi indicati in sede di offerta per controlli, sopralluoghi congiunti, definizione di eventuali addebiti connessi a disservizi (penali).

Nello svolgimento del servizio deve evitarsi qualsiasi intralcio al normale andamento delle attività. L'impresa aggiudicataria si impegna alla riorganizzazione del servizio, senza abbassarne la qualità, a seguito di personale assente per ferie, malattia, corsi, turnazione, sciopero o quant'altro.

L'Amministrazione comunale procederà al controllo, con personale proprio, sull'esecuzione del servizio avvalendosi di propri strumenti di verifica e controllo ed avrà la facoltà di eseguire accertamenti in qualunque momento su attrezzature e prodotti impiegati per la pulizia.

Il committente si riserva il diritto di fare ripetere lo svolgimento dello stesso qualora fosse ritenuto non idoneo o eseguito non conformemente a quanto previsto. A tal fine l'impresa si rende immediatamente disponibile ad eseguire nuovamente il servizio senza nulla pretendere.

ART. 7 – RESPONSABILE DELLA SICUREZZA

L'impresa dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che si dovrà coordinare con quello della stazione appaltante, in possesso dei requisiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195.

Dovrà essere dichiarato il possesso, a norma con quanto disposto dal DLgVo 81/08, del documento di valutazione dei rischi.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio.

In caso di azienda inferiore a 10 dipendenti dovrà essere presentata l'autocertificazione circa l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e degli adempimenti degli obblighi ad essa collegati e, in caso di aggiudicazione, dovrà essere predisposto un piano operativo della sicurezza.

ART. 8 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza, *ai sensi della normativa vigente in materia di privacy*, circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento del servizio.

ART. 9 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI.

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti anche locali e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA.

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "**garanzia provvisoria**" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Le modalità di costituzione della garanzia, sono normate dagli articoli 93, 95 e 103 del DLgVo 50/2016 s.m. e i.

2. Qualora l'affidamento venga effettuato ai sensi dell'art.1 della L. 11 settembre 2020, n.120, la **garanzia provvisoria non viene richiesta** (cfr. art.1 c.4 L.120/2020). Tale norma è valida sino al 31/12/2021.

ART. 11 - ANTICIPAZIONI.

All'Impresa non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente al servizio.

ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO.

Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, *salvo le esecuzioni delle attività relative ai servizi accessori*, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 14 - PENALITA'

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare all'impresa, per mancata effettuazione del servizio, o per l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi di cui al progetto offerto, le penali di seguito specificate.

2. Alla comminazione delle penali si procederà, in contraddittorio con l'impresa, tramite apposita nota scritta.
3. Le possibili penali risultano strutturate come segue:
 - a. € 50,00 per il mancato rispetto del numero di ore/posizioni lavorative, oltre alla trattenuta dell'aliquota oraria di cui all'offerta economica, rapportata al livello di inquadramento contrattuale per addetto;
 - b. € 50,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi ordinari con le modalità esatte indicate in sede di gara;
 - c. € 100,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi periodici con le cadenze e modalità indicate dall'aggiudicatario in sede di gara.
 - d. € 50,00 per ogni variazione della programmazione degli interventi senza l'accordo del personale dei servizi comunali e/o senza la tempestiva comunicazione all'Ufficio tecnico.
4. In caso di non idoneo servizio, dopo il secondo richiamo scritto e dopo aver esperito le procedure di cui all'articolo art. 6 ultimo comma e fatte salve le cause di rescissione del contratto si applicherà a carico dell'impresa una penale di € 500,00 oltre al recupero relativo al contestato servizio.

ART. 15 - PERIODO DI PROVA E DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto avrà la durata di mesi dodici dalla data di aggiudicazione del servizio, dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. L'amministrazione appaltante potrà posticipare la data di inizio dell'appalto, nel caso in cui si prolunghino i tempi di individuazione del soggetto aggiudicatario, rimanendo comunque invariata la durata totale del contratto (mesi 12).
2. Non è previsto il rinnovo contrattuale.
3. L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di mesi tre. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria od, in caso di affidamento diretto preceduto dall'esame plurimo di preventivi, al soggetto risultato secondo nella graduatoria senza aggiudicazione, sempre qualora l'offerta sia rispondente alle esigenze dell'amministrazione.
4. Se allo scadere del termine contrattuale l'Amministrazione non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a continuare il servizio per il periodo necessario, alle stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi.
5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere, anche temporaneamente, il servizio ad altri spazi che la stazione appaltante dovesse utilizzare nel corso dell'appalto.
6. L'estensione sarà, comunque, attuabile entro i limiti del quinto contrattuale, ai sensi dell'art.106 c.12 del DLgVo 50/2016 e comunque entro le soglie indicate dalla normativa in relazione alla forma originaria dell'affidamento.
7. L'impresa dovrà provvedere, su specifica richiesta della stazione appaltante, ad assicurare l'aumento o la riduzione, anche temporanea (es. per ristrutturazione) dei servizi, alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche.
8. In caso di estensione o di riduzione del servizio, si applicherà anche quanto previsto nel paragrafo "modalità di determinazione dei costi non definiti" del Progetto tecnico 2021.

ART. 16 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per le prestazioni dei servizi di pulizia sarà corrisposto, entro TRENTA giorni dalla data del ricevimento della fattura. Il corrispettivo corrisposto sarà pari alla mensilità conclusa, al netto del ribasso d'asta ed al lordo delle spese per la sicurezza (riferimento: Progetto tecnico - tabella 3 *computo economico*)
2. La fattura a cadenza mensile posticipata, potrà essere emessa soltanto a partire dal primo giorno successivo al mese in cui è stato eseguito il servizio.

3. La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'invio della documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali (copia conforme all'originale del mod. 10 INPS e relative ricevute di versamento) riferiti al mese nel quale è avvenuto il servizio.
4. Qualora siano impiegati soci d'opera o collaboratori familiari, dovrà essere presentata fotocopia del più recente versamento INPS (oneri previdenziali).
5. Dovrà inoltre essere presentata documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi INAIL ai sensi della Legge 82/1994.
6. Potranno inoltre essere richieste le fotocopie delle buste paga e dell'estratto libro-matricola dei lavoratori dipendenti impiegati nel servizio.

ART. 17- OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. La stazione appaltante è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'impresa e gli addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolta in eventuali controversie che dovessero insorgere in quanto nessun rapporto di lavoro si instaura tra i dipendenti dell'impresa e la stessa stazione appaltante.
2. Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa per l'espletamento del servizio in oggetto compreso i soci delle cooperative dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare l'impresa dovrà predisporre i controlli sanitari richiesti dalla Regione Liguria. In tal senso il responsabile del contratto ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il personale addetto allo spazzamento delle strade dovrà essere dotato di apposita divisa conforme alle normative di legge. La divisa deve essere mantenuta in perfetto stato di ordine e di pulizia.
4. L'impresa aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL uscente e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. I suddetti obblighi vincolano la società aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
6. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione delle norme antinfortunistiche, nonché di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
7. L'Impresa deve certificare a richiesta dell'amministrazione, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL applicato e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.
8. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
9. Qualora l'impresa non adempia entro il predetto termine l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.
10. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

11. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo all'Amministrazione comunale a dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

ART. 18 - RISPETTO ACCORDO IN MATERIA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONE

1. In materia di personale, si applicano al presente contratto le norme nazionali vigenti in materia ed in particolare al CCNL delle Cooperative Sociali, aggiornato al Settembre 2020.
2. L'impresa deve comunque assicurare l'assunzione di n. **2** unità in servizio al precedente appalto, di cui una è obbligatoriamente il soggetto in categoria B1, al fine di garantire una continuità degli standard del servizio con persona che, sia per esperienza sia per ruolo, occupa già un ruolo prevalente nelle gerarchie tra il personale assunto.
3. Nel caso di cooperative queste ultime dovranno escludere in maniera tassativa per il personale assunto l'obbligo di iscrizione alla cooperativa.

ART. 19 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Per l'espletamento dei compiti delegati, l'appaltatrice dovrà assumere il personale minimo previsto nel progetto tecnico.
2. la ditta si obbliga a rispettare per il personale impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL di settore. In particolare la Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative del Settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo;
3. Nell'esecuzione del Servizio la Ditta utilizza personale regolarmente assunto ed inquadrato. Al fine dei corretti coordinamento e gestione del personale sul territorio:
 - dovrà essere nominato un Responsabile Operativo avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio (per l'individuazione del soggetto, si richiama il precedente art.6).
 - dovrà essere nominato un capo operaio (per l'individuazione del soggetto, si richiama il precedente art.12, comma 2.);
4. E' comunque facoltà della ditta di ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della L. 381/91, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
5. L'impresa prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà comunicare all'amministrazione l'elenco nominativo del personale con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all'amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio. L'impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite ed è inoltre tenuta ad indicare il numero di unità ed il nominativo del personale addetto ad ogni intervento di "pulizia periodica".
6. Ciascun operatore dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento, riportante foto e numero di matricola.
7. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.
8. Il personale dell'impresa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
9. L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irrepreensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.
10. Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di fiducia della stazione appaltante che gli affiderà le chiavi di accesso ai locali dell'edificio in cui si effettuerà il servizio.

11. E' facoltà del responsabile del contratto chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

12. E' fatto divieto di aprire cassette o armadi, maneggiare carte o altri documenti al di fuori delle operazioni previste per la pulizia. Il personale consegnerà ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto, nell'espletamento del servizio al proprio superiore che provvederà alla consegna dello stesso all' Ufficio economato.

13. Dovranno essere segnalate tempestivamente all'Ufficio tecnico le eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio, dare tempestiva segnalazione di tutte le necessità manutentive quali lampade fulminate, pavimenti rotti, servizi igienici guasti, finestre rotte ecc..

ART. 20 - SCIOPERI

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. La ditta aggiudicataria e' tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, nonché a garantire un servizio di emergenza.

Art. 21 - DANNI A PERSONE E COSE

1. L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.

2. L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

3. A tal fine l'impresa risultata aggiudicataria, dovrà essere in possesso di polizza assicurativa corrispondente a quanto indicato nel progetto tecnico.

4. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 22 - STRUMENTI E MATERIALI

1. La Ditta appaltatrice assume in proprio le spese per l'acquisto degli strumenti e del materiale occorrente per l'espletamento del servizio (acquisto scope, detersivi, stracci, ramazze sacchetti N.U. ed ogni altro accessorio per l'espletamento del servizio) ad eccezione dell'acqua, dell'energia elettrica, che verranno fornite dal Comune.

2. La ditta dovrà reperire locali idonei ed arredati da adibire a ricovero materiali, macchine, attrezzature, spogliatoi e docce, dando atto che nel presente appalto NON E' COMPRESA LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DELL'ENTE APPALTANTE, *se non piccoli spazi da adibire al ricovero giornaliero del materiale necessario all'espletamento del servizio*

3. Restano a carico della ditta appaltatrice il posteggio dei mezzi (macchine, furgoni, ecc.).

4. Sono inoltre a carico della Ditta appaltatrice le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto di cui al presente appalto. I materiali, gli strumenti e le attrezzature dovranno essere perfettamente conformi per caratteristiche e tipologia al progetto tecnico presentato dalla ditta aggiudicataria.

ART. 23 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione

Le modalità di costituzione della garanzia definitiva, sono normate dagli articoli 93, 95 e 103 del DLgVo 50/2016 s.m. e i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 1959/2/13 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e della decadenza di cui all'art. 1957 del cc e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i tre mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato provvisorio di regolare esecuzione del servizio svolto rilasciato dal Referente Comunale.

Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni suddette, la cauzione potrà essere incamerata dal Committente. Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell'ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore dell'Impresa.

2. L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare (od essere già in possesso) un'idonea polizza di **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** e di **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi del Committente e dei suoi dipendenti con massimale minimo di Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00).

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.

3. In caso di costituzione di A.T.I. (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del C.C.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

4. Sono a carico della ditta appaltatrice anche tutte le **spese di contratto e registrazione**, le **marce da bollo** necessarie per la stipula, nonché il **contributo per l'Autorità**, ove previsto.
5. Sono sempre a carico della ditta appaltatrice anche tutte le **spese** e le **marce da bollo** necessarie durante l'espletamento del servizio (ad esempio: consegna del servizio, fine del servizio, certificato di corretta esecuzione, altri documenti contabili), per tutta la durata contrattuale.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 24 - CAUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione vigilerà sulla esecuzione del servizio e, anche dopo il superamento del periodo di prova, si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo l'applicazione di n. 3 penalità per inadempienze contrattuali, ponendo a carico della ditta inadempiente tutte le spese conseguenti. In caso di risoluzione del contratto alla ditta verrà corrisposto il canone per i soli mesi o giorni di effettivo servizio, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi ulteriori.
2. L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale, nonché degli obblighi concernenti la sicurezza, determina l'immediata risoluzione del contratto.
3. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
5. Nel caso di risoluzione di contratto l'appalto verrà aggiudicato alla ditta che nella graduatoria della presente procedura aperta segue la vincitrice.
6. I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione comunale della costituzione in mora della ditta appaltatrice, salvo quanto previsto dal presente capitolato.

ART. 25 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'Appalto del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Genova, con esclusione di arbitrati.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Portofino, **2 dicembre 2020**

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Fabio Gandini